

## *Entro il 25 ottobre: modello 730 integrativo*

Il contribuente che a seguito della presentazione del modello 730/2016 si accorge della necessità di modificarne il contenuto in quanto non ha fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può operare secondo diverse modalità a seconda che le modifiche comportino o meno una variazione a suo favore. I casi sono i seguenti:

**Caso a):** integrazione della dichiarazione che comporti un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata

**Caso b):** integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

**Caso c):** integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

**Caso d):** integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito.

## *Fusione per incorporazione*

Con la risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso interessante proposto mediante un'istanza di interpello da una società residente la quale aveva perfezionato un'operazione di fusione per incorporazione di una società estera, residente nel Lussemburgo, la cui attività era peraltro svolta per mezzo di una propria stabile organizzazione in Lituania e riferita alla detenzione di un immobile concesso in locazione e altre partecipazioni societarie. Tre sono i punti sui quali l'Amministrazione ha preso posizione fornendo alcune chiavi di lettura interessanti.

Il **primo tema** verte sulla sussistenza del presupposto soggettivo di applicazione della norma tenuto conto che la società incorporata, come detto, si limita a una gestione immobiliare e di partecipazioni. L'Agenzia precisa che il requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale a cui è subordinato il regime di cui all'articolo 166-bis del Tuir va riferito a tutti i soggetti che sono "titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico", perciò a prescindere dall'attività in concreto svolta. Si tratta quindi di una definizione diversa da quella che viene invece assunta ai fini dell'applicazione della participation exemption.

Il **secondo tema** riguardava proprio l'ingresso nel sistema fiscale italiano delle attività e passività incluse nel patrimonio dell'incorporata non residente. Ebbene, la relazione illustrativa del decreto internazionalizzazione si limita a riferire il campo di applicazione dell'articolo 166-bis al caso di "trasferimento della residenza nel territorio dello Stato" senza alcuna ulteriore precisazione; secondo l'Amministrazione, quindi, il Legislatore ha inteso regolare il trasferimento della residenza fiscale in Italia del soggetto estero sotto un approccio per così dire sostanziale, senza avere riguardo perciò alle modalità con cui il trasferimento avviene.

Quindi, anche la circostanza prospettata, ovvero la fusione per incorporazione della società di diritto lussemburghese, integra i presupposti per l'applicazione dell'articolo 166-bis del Tuir.

Il **terzo ed ultimo tema** si riferiva al valore da attribuire per la presa in carico dei beni dell'incorporata non residente che non risultavano più iscritti nell'attivo patrimoniale in quanto interamente ammortizzati, e per quei beni il cui valore contabile nella situazione patrimoniale dell'incorporata era inferiore al fair value. Anche rispetto a questo tema, l'Amministrazione osserva che rileva sempre il valore normale dei beni dell'incorporata, e quindi anche nella circostanza in cui quest'ultimo fosse inferiore al valore di bilancio.